

del magistrato all' armare e di quello de' cinque savi, il mandato dell' ufficio della bolla, e la quitanza de' diritti di pilotaggio ed ammiragliato; e venivagli rilasciata la fede di sanità, che lo abilitava definitivamente ad uscire dal porto.

A proseguire questa esposizione anche per gli argomenti non ancora trattati, nel modo che sarebbe richiesto dalla loro importanza, occorrerebbero tempo e spazio molto maggiori, che non consenta l' indole del libro onde fa parte questo lavoro. E però ci conviene stringere il rimanente in poche parole.

Intorno agli accordi, ai noleggi, alle assicurazioni, ai getti, alle avarie, alle prove di fortuna, v' erano disposizioni in molte parti eguali o simili a quelle che ora si trovano nel codice di commercio francese.

La legge più importante rispetto a' feudi era del 15 settembre 1586: hassene un buon commento fatto da Giovanni Bonifacio nel 1624. Ogni alienazione di beni feudali a persone non contemplate dall' investitura, senza consenso o autorità della signoria, era invalida e nulla: « non ostante concorso di tempo benchè lunghissimo, » sebbene in qualunque altro caso potesse causare prescrizione, la » quale in questo non poteva essere allegata, nè, se allegata, gio- » vare. » Tutti i beni, che un feudatario giurisdizionale avesse posseduti entro i confini della sua giurisdizione, si presumevano feudali: contro la quale presunzione era per altro ammessa la prova di allodialità.

Severissime le antiche leggi criminali, ma da nuove leggi abrogate, o per dissuetudine abolite. Permesso in molti casi a' giudici l' applicare pene *straordinarie*, cioè minori di quelle stabilite dalla legge o dalla consuetudine. Disusate affatto le punizioni atroci: disusata la tortura per estorquere confessioni ad accusati o deposizioni a testimoni. Trattati di corda davansi talvolta per punizione a persone vili; pubblicamente e blandemente, sì che la pena stesse piuttosto nello scorno che nel dolore. Non disusata la confiscazione,